

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee**

(Causa C-462/09) <sup>(1)</sup>

**(Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Art. 5, nn. 2, lett. b), e 5 — Equo compenso — Debitore del prelievo destinato al finanziamento di tale compenso — Vendita a distanza tra due persone residenti in Stati membri differenti)**

(2011/C 232/10)

Lingua processuale: l'olandese

#### Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

#### Parti

Ricorrente: Stichting de Thuiskopie

Convenuti: Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell'art. 5, nn. 2, lett. b), e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Diritto di riproduzione — Equo compenso — Vendita a distanza fra due persone residenti in due diversi Stati membri — Normativa che non consente la riscossione di un compenso

#### Dispositivo

- 1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l'utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un'opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell'equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere il costo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall'utente finale.
- 2) La direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del

fabbricante o dell'importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall'utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l'equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell'equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.

<sup>(1)</sup> GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije — Repubblica di Slovenia) — Marija Omejc/Republika Slovenija**

(Causa C-536/09) <sup>(1)</sup>

**[Politica agricola comune — Regimi di aiuti comunitari — Sistema integrato di gestione e di controllo — Regolamento (CE) n. 796/2004 — Fatto di impedire la realizzazione del controllo in loco — Nozione — Agricoltore che non risiede presso l'azienda — Rappresentante dell'agricoltore — Nozione]**

(2011/C 232/11)

Lingua processuale: lo sloveno

#### Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

#### Parti

Ricorrente: Marija Omejc

Convenuta: Republika Slovenija

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upravno sodišče Republike Slovenije — Interpretazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18) — Nozione di ostacolo alla realizzazione del controllo in loco — Nozione di rappresentante dell'agricoltore qualora l'agricoltore non risieda presso l'azienda agricola